



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Decreto Rettorale n. 338/2013 del 1° febbraio 2013**

**OGGETTO: Indizione delle elezioni rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari.**

### IL RETTORE

Vista la legge n. 394 del 28 giugno 1977, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria;

Visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la Legge Regionale n. 16 del 18 marzo 1992 "Diritto allo studio universitario";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto emanato con D.R. 1730 del 15 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

Visto il D.R. n. 311/2013 del 30 gennaio 2013 con il quale è emanato il "Regolamento elezioni rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari";

Considerato che il processo di riorganizzazione delle strutture dell'Ateneo è in fase di completamento e che pertanto occorre verificare per ciascun organo di governo il numero degli eligendi rapportato alle altre componenti;

Considerato altresì che è in fase di completamento il procedimento di attribuzione dei corsi di laurea ai Dipartimenti e l'aggiornamento delle relative banche dati;

Valutato ogni opportuno elemento;

### DECRETA

#### **Art. 1 - Indizione Elezioni**

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari per:

- a) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- b) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;

- c) consultazione per il Rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;
- d) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte;
- e) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario per lo Sport;
- f) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
- g) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio/integrati per Laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.
- h) elezioni dei Rappresentanti nei Consigli delle Scuole.

Dette elezioni hanno luogo in due giornate con i seguenti orari:

- 20 marzo 2013 dalle ore 8,30 alle ore 19,00
- 21 marzo dalle ore 8,30 alle ore 15,00.

### **Art. 2 - Elettorato Attivo**

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all'anno accademico corrente. L'iscrizione degli Studenti all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti.

2. L'elettorato attivo spetta secondo la seguente ripartizione:

- a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, il Comitato Universitario per lo Sport, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico e del vecchio ordinamento, e dei Dottorati;
- b) per i Consigli di dipartimento, a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, dei corsi dipartimentali. Nel caso di corsi interdipartimentali tali studenti esprimono un voto ponderato per i Consigli di tutti i dipartimenti di riferimento, ai sensi del Regolamento di applicazione dell'art. 21 e dell'art. 94 dello Statuto e della Tabella dei Dipartimenti di riferimento approvata dal Senato Accademico del 17 settembre 2012, disponibile nella pagina web dell'Ateneo nella sezione dedicata alle elezioni studentesche.
- c) per i Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), a tutti gli studenti iscritti ai Corsi corrispondenti.
- d) per i Consigli delle Scuole a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento afferenti alla Scuola.

### **Art. 3 - Elettorato Passivo**

1. L'elettorato passivo è riservato agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi.

2. Nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di un Organo di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4 e per non più di due Organi di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4.

3. Il mandato, di durata biennale, in un organo è rinnovabile per una sola volta.

### **Art. 4 - Incompatibilità di incarichi**

Gli studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino eletti in uno stesso Organo sia come rappresentanti degli studenti, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

### **Art. 5 - Sistema elettorale**

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi nel rispettivo organo collegiale.
2. Gli elettori possono esprimere un massimo di 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 2; al massimo 3 preferenze per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) comma 2 dell'art. 2.

### **Art. 6 - Costituzione Commissione Elettorale**

1. Entro lunedì 18 febbraio 2013 il Rettore nomina la Commissione Elettorale composta da:
  - a) Rettore o il Pro - Rettore (Presidente);
  - b) due Professori di cui uno di materie giuridiche;
  - c) Direttore Generale, o suo delegato, con funzioni di Segretario;
  - d) Cinque studenti nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti nel rispetto delle minoranze entro mercoledì 13 febbraio 2013;
  - e) due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo.

Nel decreto stesso il Rettore nomina due supplenti per ciascuna delle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) che subentreranno secondo l'ordine progressivo di trascrizione. I supplenti degli studenti sono indicati dal Consiglio degli studenti entro mercoledì 13 febbraio 2013.

2. La Commissione opera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Art. 7 - Termine di presentazione delle liste**

1. La presentazione delle liste deve avvenire dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 presso la sede della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica di Via Po, 11. Il termine di presentazione scade alle ore 17.00 del giorno venerdì 1° marzo 2013.
2. Le liste presentate nell'ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme.
3. Le liste precedentemente presentate per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di Facoltà, considerato che tale organo è venuto meno, si intendono comunque come liste già presenti nell'ultima votazione e pertanto non rientrano fra le liste di cui al 3° comma dell'articolo 11 del Regolamento elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari;
4. Per le liste non presenti nell'ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o denominazione cambiati, devono essere raccolte - nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei rispettivi organi - le firme di:
  - a) almeno 50 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 2;
  - b) almeno 20 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 2.
  - c) almeno 5 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera c) e d) comma 2 dell'art. 2.

Le firme dei presentatori devono essere corredate dai dati anagrafici della residenza ed eventuale numero telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale e dal numero di matricola e hanno valore di autocertificazione. Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.

5. Nessun elettore può sottoscrivere la presentazione di più candidature per uno stesso Organo.
6. Le liste sono tenute a indicare, un proprio rappresentante e un supplente per ogni seggio in cui la lista è presente.

### **Art. 8 – Liste e candidature**

1. Ogni gruppo di Studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo) ricevendo un numero progressivo di presentazione. Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi all'interno dell'Università, oppure riproducenti soggetti religiosi.
2. I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell'ordine da essi prescelto, devono essere corredati da dati anagrafici e dal numero di matricola e trasmessi all'Ufficio elettorale anche in formato elettronico.
3. Ogni candidato deve presentare dichiarazione di accettazione della candidatura, indicante la lista con cui intende presentarsi, i propri dati anagrafici ed il numero di matricola che deve essere sottoscritto con valore di autocertificazione.
4. Il nome ed eventualmente il motto (o il simbolo) e l'elenco dei candidati devono essere trasmessi all'Ufficio Elettorale in formato elettronico.

### **Art. 9 - Numerazione delle liste**

Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale e a queste viene attribuito un numero. L'attribuzione del numero di lista avviene mediante sorteggio.

### **Art. 10 - Rappresentanti di lista**

1. I nominativi dei rappresentanti di lista e dei loro supplenti devono essere comunicati all'Ufficio elettorale non oltre le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. All'atto della presentazione, devono essere indicati il recapito e il numero telefonico di ogni rappresentante per eventuali comunicazioni
2. L'Ufficio Elettorale rilascerà a ogni Rappresentante una dichiarazione di nomina da presentare ai Presidenti di seggio, anche ai fini della verifica del silenzio elettorale e della generale correttezza dello svolgimento del voto.
3. Una stessa persona può essere rappresentante per più di un seggio, in un massimo di tre seggi.

### **Art. 11 - Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto**

1. Gli elenchi degli elettori sono disponibili entro il 28 febbraio 2013 presso le segreterie di riferimento e presso la Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei. Gli elettori che pur risultando regolarmente iscritti non siano stati inclusi nell'elenco possono chiedere alla segreteria di appartenenza e alla Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei il rilascio di un certificato di autorizzazione al voto.
2. La Segreteria Studenti/Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei non rilascia certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno di votazione.
3. La Segreteria Studenti/Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 4. Avverso la decisione della Segreteria Studenti e della Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro il 15 marzo 2012.

### **Art. 12 – Propaganda elettorale**

1. Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i Direttori di Dipartimento, su richiesta dei candidati, possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni le lezioni per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Direttore e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).
2. Il calendario per l'assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito da ciascun Direttore di Dipartimento.

3. In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.

### **Art. 13 - Seggi elettorali**

I seggi elettorali sono ubicati presso le sedi ritenute più idonee dalla Commissione Elettorale.

### **Art. 14 - Rappresentanti di lista al seggio**

1. I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. I candidati possono assistere allo spoglio delle schede, ma non possono intervenire.

### **Art. 15 – Accesso al seggio**

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

### **Art. 16 – Identificazione degli elettori**

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'Ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.
2. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.
3. Il Presidente consegna quindi all'elettore, insieme con la matita copiativa, una scheda per ciascuna elezione a cui lo studente stesso ha diritto di partecipare.
4. Le schede saranno di diverso colore a seconda delle diverse elezioni.
5. Lo scrutatore fa quindi apporre nel registro la firma da parte dello studente.

### **Art. 17 - votazione**

1. Lo studente elettore, una volta ricevute le schede, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita. Il voto si esprime contrassegnando:
  - il simbolo della lista prescelta
  - il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i
  - il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/prescelto/i nell'ambito della stessa lista
2. In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso.
3. È nullo il voto espresso contrassegnando il simbolo di una lista e un candidato appartenente a una lista diversa.

### **Art. 18 – Numero degli eligendi**

1. Gli eletti saranno uguali a:
  - a) 6 per il Senato Accademico dell'Università;
  - b) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
  - c) 1 candidato maggiormente votato per il Nucleo di Valutazione; nominativo da comunicarsi al Consiglio degli studenti.
  - d) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.
  - e) 4 per il Comitato Universitario per lo Sport;

- f) per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- g) per i Consigli di Corso di studio/integrati di Laurea triennale, Specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- h) per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo;
2. Gli eletti al Senato Accademico saranno ugualmente suddivisi tra i sotto indicati raggruppamenti:
- a) Collegio 1, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
- dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di scienze umanistiche;
  - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Filosofia e scienze dell'educazione, Studi storici, Studi umanistici;
  - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
- b) Collegio 2, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
- dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Management e economia ed alla Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali;
  - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Dipartimenti di Scienze, Progetto e politiche del territorio, Management, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Culture, Politica e società, Economia Cognetti de Martiis, Giurisprudenza;
  - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
- c) Collegio 3, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
- dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di scienze della natura, alla Scuola di medicina ed alla Scuola di agraria e medicina veterinaria;
  - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Dipartimenti di Scienza e tecnologia del farmaco, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica Giuseppe Peano, Scienze della terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Neuroscienze, Oncologia, Scienze chirurgiche, Scienze cliniche e biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze mediche, Scienze agrarie forestali e alimentari, Scienze veterinarie;
  - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti
- Per gli eligendi di cui alle lettere f), g), h), i numeri saranno definiti con successivo provvedimento in tempo utile per garantire la regolarità delle elezioni.

### **Art. 19 - Commissione Elettorale d'Appello**

1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale d'Appello.
2. Entro il lunedì 18 febbraio 2013 il Rettore nomina la Commissione Elettorale d'Appello composta da:
  - a) un professore di prima fascia esperto in materie giuridiche che assume le funzioni di Presidente;
  - b) due Direttori di Dipartimento;
  - c) tre studenti nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti nel rispetto delle minoranze entro mercoledì 13 febbraio 2013;
  - d) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università, con funzioni di Segretario.
3. L'Ufficio di componente della Commissione Elettorale d'Appello è obbligatorio per le persone designate di cui alle lettere b), c) e d).

4. I ricorsi alla Commissione Elettorale d'Appello, avverso le decisioni della Commissione elettorale, devono essere presentati al Presidente della Commissione nel termine di 3 giorni dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale d'Appello decide su di essi entro 5 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi.

**Art. 20 – Ubicazione Ufficio Elettorale**

L'Ufficio elettorale è ubicato presso la sede di Via Verdi, 8, IV piano a Torino. I numeri telefonici di riferimento sono i seguenti: 011/670 2422, 2411, 2417, 2418.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell'Ateneo nella sezione elezioni/elezioni studentesche.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa Messina.

**Art. 21 - Durata del mandato e sostituzioni**

1. Gli eletti durano in carica due anni. Nel caso che nel periodo del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il candidato primo tra i non eletti, nell'ambito della stessa lista. Qualora la lista dei subentranti sia esaurita, il Presidente dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.

IL RETTORE  
Prof. Ezio Pelizzetti



Visto: il Direttore della  
Direzione Programmazione Qualità e Programmazione  
Maria Schiavone

